

REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

---

---

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA  
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA - VIA FIESCHI 15 - GENOVA

---

---

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

---

---

## PARTE PRIMA

---

---

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 32 e ss.mm. e ii.

---

---

## SOMMARIO

### **LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 2019 N. 1**

**Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private) . . . . . pag. 2**

### **AVVISO DI RETTIFICA**

**Comunicato relativo alla L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019) pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 20 del 31 dicembre 2018, Parte I . . . . . pag. 4**

**LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 2019, N. 1****Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private)**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

*(Proroga del termine previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private))*

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 9/2017 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "entro il 31 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio 2019".

**Articolo 2**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° febbraio 2019.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 30 gennaio 2019

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 2019, N. 1**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Sergio Rossetti, Giovanni Barbagallo, Luigi De Vincenzi, Valter Ferrando, Luca Garibaldi, Giovanni Luardon, Juri Michelucci, in data 21 gennaio 2019, dove ha acquisito il numero d'ordine 232;*
- b) *è stata assegnata alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno, in data 22 gennaio 2019;*
- c) *la II Commissione si è espressa favorevolmente, all'unanimità, con emendamenti, nella seduta del 29 gennaio 2019;*
- d) *è stata esaminata e approvata, all'unanimità, dal Consiglio regionale nella seduta del 29 gennaio 2019*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 1° febbraio 2019.*

**2. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 1*

- *La legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 è pubblicata nel B.U. 17 maggio 2017, n.6.*

## AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019), pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 20 del 31 dicembre 2018, Parte I, per mero errore materiale non compare il testo dell'articolo recante modifiche alla legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 (Interventi per la riduzione dei costi della politica riguardanti l'assegno mensile vitalizio dei Consiglieri regionali) approvato dall'Aula prima dell'articolo contenente norme per la prosecuzione interventi straordinari attivati a seguito del crollo del viadotto Polcevera relativi all'esercizio del trasporto pubblico regionale e locale (articolo 33).

Pertanto, tra l'articolo 32 e l'articolo 33 deve essere inserito il seguente:

### **“Articolo 32 bis**

***(Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 (Interventi per la riduzione dei costi della politica riguardanti l'assegno mensile vitalizio dei Consiglieri regionali))***

1. *All'articolo 1 della l.r. 21/2018, dopo la parola: “vitalizio” sono inserite le seguenti: “diretto e indiretto”.*
2. *All'articolo 2 della l.r. 21/2018, dopo la parola: “assegni” sono inserite le seguenti: “diretti e indiretti”.*
3. *All'articolo 3 della l.r. 21/2018, dopo la parola: “vitalizi” sono inserite le seguenti: “diretti e indiretti”.*